

Rassegna stampa

Centro Studi C.N.I. - 06 maggio 2014



POS

Sole 24 Ore	06/05/14	P. 43	Il Tar dice sì all'obbligo di Pos	Giorgio Costa	1
Italia Oggi	06/05/14	P. 23	Professionisti, obbligo di Pos	Benedetta Pacelli	3
Sole 24 Ore	06/05/14	P. 43	Si parte dal 30 giugno senza soglie di fatturato	Alessandro Mastromatteo, Benedetto Santacroce	4
Sole 24 Ore	06/05/14	P. 28	L'ossimoro del Pos imposto per legge		5

OPERE PUBBLICHE

Sole 24 Ore	06/05/14	P. 47	Opere pubbliche, al via il controllo sulle incompiute	Gianni Trovati	6
-------------	----------	-------	---	----------------	---

ILVA

Sole 24 Ore	06/05/14	P. 13	Piano industriale Ilva: conto alla rovescia	Domenico Palmiotti	7
-------------	----------	-------	---	--------------------	---

PREVIDENZA PROFESSIONISTI

Sole 24 Ore	06/05/14	P. 47	Anche le Casse nel censimento sul personale		9
-------------	----------	-------	---	--	---

DURC

Italia Oggi	06/05/14	P. 28	Incentivi a chi è senza il Durc	Cinzia De Stefanis	10
-------------	----------	-------	---------------------------------	--------------------	----

OPERE PUBBLICHE

Italia Oggi	06/05/14	P. 28	Opere pubbliche, la Via entro 90 giorni	Andrea Mascolini	11
-------------	----------	-------	---	------------------	----

AVVOCATI

Sole 24 Ore	06/05/14	P. 48	Decise tappe tavolo tecnico ministeriale		12
-------------	----------	-------	--	--	----

Adempimenti. Il Tribunale amministrativo del Lazio ha rigettato l'istanza degli architetti che puntava alla sospensiva

Il Tar dice sì all'obbligo di Pos

Decreto attuativo in linea con la legge - «Non irreparabile» il costo per gli operatori

Giorgio Costa

La norma che obbliga i professionisti e le imprese a consentire i pagamenti con il bancomat per importi al di sopra dei 30 euro non viola alcun parametro di legittimità né evidenza eccessi di potere tali da giustificare la sua sospensione in via cautelare. Semmai, evidenza solo un costo economico di certo non irreparabile.

Lo ha stabilito il Tar del Lazio, sezione terza ter, con l'ordinanza 01932/2014 depositata il 30 aprile e resa nota ieri che ha rigettato l'istanza presentata dal Consiglio nazionale degli architetti contro il Dm 24 gennaio 2014 del ministro dello Sviluppo economico attuativo dell'articolo 15, comma 5 del Dl 179/2012 laddove prevede (articolo 2, comma 1) che l'obbligo di accettare pagamenti attraverso carte di debito si applica a tutti i pagamenti di importo superiore a 30 euro a favore di imprese e professionisti per l'acquisto di prodotti o la prestazione di servizi. A giudizio degli architetti si tratta di una norma insensatamente vessatoria e costosa stante che il suo scopo primario, quello di contrastare elusione ed evasione, può essere raggiunto attraverso pagamenti tracciati (bonifico o assegni) senza obbligare i professionisti ad attivare Pos costosi da installare e utilizzare,


stante il divieto - ex articolo 15, comma 5 quater del Dl 179/2012 - di richiedere un sovrapprezzo legato all'utilizzo di un determinato strumento di pagamento.

E il Tar, alla luce della sommaria delibazione dell'atto impugnato e dei motivi di ricorso, ha ritenuto inesistente il "fumus boni juris" in quanto il decreto impugnato «sembra rispettare i limiti contenutistici e i criteri direttivi fissati dalla richiamata fonte legislativa che, all'articolo 9, comma 15-bis, impone perentoriamente e in modo generalizzato che a decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito». Peraltro il decreto impugnato «ha dato attuazione al suddetto obbligo generale di fonte legale relativo all'uso tendenzialmente generalizzato delle carte di debito per le transazioni commerciali, mentre la fissazione di "importi minimi" da parte della fonte secondaria è espressamente indicata come "eventuale".

Dura la reazione di Leopoldo Freyrie, presidente del Consiglio nazionale degli architetti. «Riconfermiamo - si legge in una nota - che l'obbligo di utilizzo del Pos da parte dei professionisti dal prossimo 30 giugno nulla ha a che fare con i principi di tracciabilità dei movimenti di denaro, realizzabili semplicemente con il bonifico elettronico configurandosi, invece, come una vera e propria gabella medioevale ingiustamente pagata a un soggetto privato terzo, le banche, che non svolgono alcun ruolo, nel rapporto tra committente e professionista. Il bonifico Stp costa la metà del pagamento via Pos e consente lo stesso risultato di tracciabilità». Peraltro - conclude Freyrie - «non ci fermeremo certo di fronte a questa ordinanza e sono sicuro che quando i giudici amministrativi entreranno nel merito del provvedimento che abbiamo impugnato sapranno cogliere tutti quei profili di illegittimità che noi abbiamo evidenziato».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'approfondimento



Le tappe della controversia



LA NORMA

L'obbligo

A partire dal 30 giugno i professionisti e le imprese che emettono fatture o richieste di pagamento superiori a 30 euro devono consentire il pagamento al cliente attraverso il bancomat e quindi devono installare e rendere funzionanti i Pos. Si tratta di un obbligo frutto dell'articolo 15, comma 5 del Dl 179/2012 laddove prevede (articolo 2, comma 1) l'obbligo di accettare pagamenti attraverso carte di debito per importi superiori a 30 euro.



IL RICORSO

La contestazione

Secondo il Consiglio nazionale degli architetti si tratta di una norma insensatamente vessatoria e costosa stante che il suo scopo primario, quello di contrastare elusione ed evasione, può essere raggiunto attraverso pagamenti tracciati (bonifico o assegni) senza obbligare i professionisti ad attivare Pos costosi da installare e utilizzare, stante il divieto di richiedere un sovrapprezzo legato all'utilizzo di un determinato strumento di pagamento.



L'ORDINANZA

La posizione del Tar

Nell'ordinanza depositata il 30 aprile e resa nota ieri, il Tar Lazio ha stabilito che la norma che obbliga i professionisti e le imprese a consentire i pagamenti con il bancomat per importi al di sopra dei 30 euro non viola alcun parametro di legittimità né evidenzia eccessi di potere tali da giustificare la sua sospensione in via cautelare. Semmai, evidenzia solo un costo economico di certo non irreparabile.



IL CALENDARIO

La graduazione

Senza l'emaneazione di un nuovo decreto interministeriale in sostituzione di quello datato 24 gennaio 2014 l'obbligo del pos entrerà in vigore per tutti a prescindere dai volumi di fatturato. L'obbligo nasce dall'articolo 15, comma 4 e 5 del Dl 179 del 18 ottobre 2012 - il decreto crescita 2.0 - la cui decorrenza, inizialmente fissata al 1° gennaio 2014, è stata poi differita al 30 giugno dello stesso anno dal Dl milleproroghe.

Ordinanza del Tar del Lazio respinge la richiesta di sospensiva di architetti e ingegneri

Professionisti, obbligo di Pos *Ok al decreto: pagamenti con il Bancomat da luglio*

DI BENEDETTA PACELLI

I professionisti non sfuggono al Bancomat. Il decreto sul Pos (Point of sale) non è illegittimo «né sotto il profilo della violazione di legge né sotto quello dell'eccesso del potere».

Con un'ordinanza cautelare (n. 04477/14) il Tar del Lazio ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata dal Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori (ad adiuvandum anche il consiglio degli ingegneri) del decreto ministeriale del 24 gennaio 2014 che ha introdotto l'obbligo per i professionisti di dotarsi entro il 30 giugno di sistemi di pagamento elettronico per l'incasso delle parcelle.

Nella richiesta di annullamento del provvedimento in questione che si applica ai pagamenti per l'acquisto di prodotti o la prestazione di servizi di importo superiore a 30 euro, gli architetti denunciavano «un eccesso di potere» e «di sviamento», evidenziando anche la presenza di profili di illegittimità costituzionale.

Tutte accuse respinte dal Tribunale capitolino, che innanzitutto ribadisce l'impossibilità di entrare nel merito di tali questioni evidenziando la necessità di ulteriori approfondimenti «non consentiti in fase cautelare».

Il Tar si sofferma poi sui rilievi sollevati in relazione ai costi organizzativi e economici per l'obbligo del Pos, precisando però come questo aspetto non possa essere riferito al «consiglio dell'ordine come ente esponenziale mentre con riferimento al singolo professionista tale pregiudizio non può esaurirsi nella generica allegazione di danni meramente patrimoniali».

Per tutti questi motivi la terza sezione del Tar respinge

l'istanza cautelare.

Una decisione che non sposta comunque la posizione degli architetti che fanno sapere l'intenzione di andare avanti fino alla fase di merito. «Riconfermiamo in tutto e per tutto le nostre posizioni», ha dichiarato il presidente del Cnappe: «l'obbligo di utilizzo del Pos da parte dei professionisti dal prossimo 30 giugno non ha a che fare con i principi di tracciabilità dei movimenti di denaro, realizzabili semplicemente con il bonifico elettronico configurandosi, invece, come una vera e propria gabella medioevale impropriamente e ingiustamente pagata a un soggetto privato terzo, le Banche, che - oltretutto - non svolgono alcun ruolo,


nel rapporto tra Committente e Professionista».

Ecco perché ha ribadito ancora il numero uno di categoria «non ci fermeremo certo di fronte a questa Ordinanza, per noi ingiustificata, che si

limita a non concedere la sospensiva al Decreto ministeriale: sono sicuro che quanto i giudici

amministrativi entreranno nel merito del provvedimento che abbiamo impugnato sapranno cogliere tutti quei profili di sua illegittimità che noi abbiamo con dovizia di argomentazione evidenziato in questa prima fase della nostra battaglia: una battaglia contro l'evasione fiscale tanto quanto contro l'illegittimo vantaggio economico ai soggetti privati quali sono gli Istituti Bancari».

© Riproduzione riservata



L'applicazione. Il vincolo per i pagamenti oltre 30 euro

Si parte dal 30 giugno senza soglie di fatturato

Alessandro Mastromatteo
Benedetto Santacroce

■ Dal 30 giugno 2014 per importi superiori a 30 euro tutte le **imprese e i professionisti**, a prescindere dal fatturato dichiarato nell'anno precedente, dovranno garantire ai loro clienti la possibilità di effettuare pagamenti tramite Pos.

Questa è la situazione in relazione al quadro normativo e regolamentare attualmente vigente, fatta salva l'emanazione entro tale termine di un nuovo decreto interministeriale in sostituzione di quello datato 24 gennaio 2014. L'obbligo nasce dall'articolo 15, comma 4 e 5 del Dl 179 del 18 ottobre 2012. La decorrenza, inizialmente fissata al 1° gennaio 2014, è stata poi dif-

ferita al 30 giugno dello stesso anno dall'articolo 9, comma 15-bis del Dl 30 dicembre 2013, n. 150 (milleproroghe).

Nelle more è stato adottato il citato decreto interministeriale a firma del ministro dello Sviluppo economico di concerto con quello dell'Economia e finanze, con cui è stato definito il perimetro soggettivo di applicazione e le relative soglie quantitative di operatività. Soggetti

MENO SPESE


Il 29 luglio entreranno in vigore le norme che puntano a ridurre le commissioni bancarie sui versamenti

obbligati sono tutti gli esercenti di attività economiche e cioè le imprese o i professionisti beneficiari di un pagamento da parte di consumatori o utenti da intendersi come i privati, persone fisiche, che acquistano beni e servizi al di fuori all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

Per i soggetti obbligati è quindi venuta meno la fase transitoria di prima applicazione, prevista dal regolamento, che limitava l'operatività della disposizione sino al 30 giugno 2014 unicamente alle imprese e ai professionisti con fatturato superiore a 200mila euro nell'anno precedente a quello del pagamento. A dire il vero, la soglia del fattu-

rato, se da una parte garantiva un progressivo avvio dell'obbligo, avrebbe dall'altro potuto creare per il consumatore delle difficoltà nel rapportarsi, di volta in volta, con il fornitore di beni e servizi. Con la stessa logica dell'introduzione dell'obbligo del Pos, ovvero al fine di favorire e promuovere gli strumenti di pagamento elettronico, il decreto del ministero dell'Economia e finanze 51 del 14 febbraio 2014 («Gazzetta Ufficiale» 75 del 31 marzo 2014), ha dettato misure volte a ridurre le commissioni sulle transazioni effettuate con mezzi di pagamento elettronici. La decorrenza di queste ultime misure è tuttavia prevista al 29 luglio 2014 e, quindi, sarebbe necessario un allineamento dei termini con quello del prossimo 30 giugno. Inoltre, quest'ultimo decreto impone commissioni ridotte per i pagamenti elettronici di importo inferiore ai 30 euro, per i quali tuttavia non vi è l'obbligo di utilizzare le carte di debito.


© RIPRODUZIONE RISERVATA



L'ossimoro del Pos imposto per legge

IL TAR RESPINGE IL RICORSO DEGLI ARCHITETTI

Chi vende prodotti o offre servizi, anche professionali, dal 30 giugno dovrà garantire ai clienti la possibilità di pagare attraverso il «Pos». Il tentativo del Consiglio nazionale degli architetti non ha ottenuto, dal Tar del Lazio, la sospensione della misura. Il punto, per i professionisti è l'obbligatorietà di uno strumento che comporta costi, a vantaggio delle banche. Se il fine fosse quello di garantire la tracciabilità dei pagamenti, le alternative potrebbero essere il bonifico o l'assegno, mezzi tracciati. Tutto vero. È strano un Paese dove la possibilità di effettuare pagamenti elettronici sia imposta per decreto legge e non appartenga alla sfera delle scelte e dei servizi offerti alla clientela. La modernizzazione imposta per legge può essere un ossimoro. Tuttavia, la possibilità di pagare con denaro elettronico può essere una garanzia per il cliente. D'altra parte, gli strumenti per vigilare sui comportamenti delle banche ci sono: il ministero dello Sviluppo economico deve fare la sua parte e l'Antitrust ha le competenze contro i cartelli che proiettano i prezzi all'insù.



PA

Investimenti. Prima verifica sui dati

Opere pubbliche, al via il controllo sulle incompiute

Gianni Trovati
MILANO.

Parte, con calma, il monitoraggio del grado di avanzamento raggiunto dalle **opere pubbliche**, previsto da fine 2011 (Dlgs 229/2011) ma rimasto ancora inattuato. Ieri la Ragioneria generale ha diffuso la circolare (n.14/2014) che avvia la «fase zero» del nuovo sistema, e che impone a tutte le amministrazioni pubbliche di raccogliere le «informazioni chiave» (codici unici di progetto e codici identificativi delle gare) aggiornate dei loro investimenti in conto capitale e di inserirle o correggerle all'interno delle banche dati in cui sono già presenti. A settembre sarà tempo della «fase 1», con la possibilità di verificare tutte le informazioni già presenti nella Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche, e a ottobre sarà tempo dell'invio dei dati sullo stato di attuazione delle opere: nel megacensimento entrano tutte le opere in corso di progettazione o realizzazione a partire dal 21 febbraio 2012.

Per capire il meccanismo occorre partire dall'inizio, cioè dal progetto di mettere sotto controllo il grado di realizzazione degli investimenti pubblici per provare a fermare l'epidemia di incompiute. Di qui il progetto di una raccolta sistematica di tutti i dati sulle opere e sul loro avanzamento, che ora prova però a fare i conti con l'esigenza di non soffocare di nuovi adempimenti le Pa. Per questa ragione, le istruzioni della Ragioneria mettono in atto il principio della «univocità dell'invio», che prova a evitare agli enti l'obbligo di invia-

re dati già presenti in database pubblici. Escono di conseguenza dal censimento le informazioni già inviate alla banca dati dei contratti pubblici, quelli del sistema Cup, quelli mandati al Siope e le informazioni rilevate dal database sui progetti europei. La prima rilevazione vera e propria degli stati di attuazione delle opere sarà a ottobre, e riguarderà l'avanzamento al 30 giugno; l'attuazione a fine 2014 sarà censita a gennaio 2015 e le comunicazioni successive avranno cadenza trimestrale. Sempre che il calendario non si allunghi un'altra volta.

gianni.trovati@ilsole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA



La crisi della siderurgia. Dopo l'approvazione della Corte dei Conti delle norme ambientali, atteso entro trenta giorni il dossier sulla produzione

Piano industriale Ilva: conto alla rovescia

Per il commissario il nodo dell'aumento di capitale - Da ieri 2.500 addetti in solidarietà

Domenico Palmiotti
TARANTO

■ Va finalmente a posto il primo tassello finalizzato al risanamento e al rilancio dell'Ilva di Taranto. La Corte dei Conti ha infatti registrato il Dpcm sul piano ambientale che il Consiglio dei ministri ha approvato il 14 marzo e inviato il tutto alla presidenza del Consiglio. Adesso il piano ambientale può essere pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" ed essere quindi operativo, ma soprattutto, nell'arco di trenta giorni, il commissario dell'Ilva, Enrico Bondi, può rendere noto il piano industriale sulla cui base dovrà chiedere l'aumento di capitale: alla famiglia Riva, anzitutto, che resta proprietaria dell'azienda, e in secondo ordine agli investitori terzi qualora dai Riva ci fosse un rifiuto. C'è anche una terza chance per Bondi ed è il ricorso alla magistratura perché svincoli, ai fini dell'ambientalizzazione, i soldi sequestrati mesi addietro ai Riva (1,9 miliardi) per reati diversi da quelli ambientali.

Il piano ipotizzato da Bondi, oltre a spingersi sino al 2020 e a contemplare la possibilità di produrre a Taranto il preridotto di ferro oggi acquistato all'estero, presuppone un impegno di spesa di circa 4,3 miliardi di euro di cui solo 1,8 riguardano i lavori dell'Autorizzazione integrata. I soldi per il 40% dovranno venire dall'aumento di capitale, per il 35% dalle banche, con le quali si è in trattativa da tempo, e per il restante 25% dall'attività industriale.

«Siamo soddisfatti perché questo dà il via libera alla messa in sicurezza ambientale così

importante per Taranto»: così il ministro dell'Ambiente, Gian Luca Galletti, commenta la registrazione della Corte dei Conti. Un passaggio che per il ministro «dà la possibilità ai commissari di elaborare il piano industriale». «Oggi - aggiunge - ci sono tutte le condizioni affinché a Taranto ci possa essere un polo siderurgico sicuro a livello ambientale, competitivo a livello industriale, tecnologicamente avanzato a livello europeo». Galletti parla quindi di «grande scommessa che il governo è determinato a vincere» e sottolinea che con il piano ambientale e quello industriale

si punta a «una realtà nuova che produca facendo affidamento sui suoi lavoratori nell'assoluto rispetto della salute e del territorio».


Lo sblocco del piano ambientale è una parziale schiarita nella complicata situazione dell'Ilva, dove la crisi di liquidità rimane una delle emergenze da affrontare. Proprio ieri, infatti, è scattata a Taranto la nuova fase dei contratti di solidarietà con un'ora di lavoro in meno per 2.500 addetti tra officine, servizi e staff. Questo personale, che lavora dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 16 con un'ora di pausa pranzo, adesso terminerà alle 15. L'ultima ora non più lavorata sarà pagata dai contratti di solidarietà. La misura è finalizzata a ridurre le uscite dell'Ilva ed entrerà a regime oggi. Si rende infatti necessario organizzare il servizio di trasporto pubblico all'esterno dello stabilimento in quanto alle 15 si avrà un picco in uscita tra solidarizzanti e turnisti. Ai primi 2.500 si affiancheranno da giugno altrettanti lavoratori. Sono gli addetti alle manutenzioni sugli impianti. Mentre è già partito l'azzeramento del lavoro straordinario in tutti i casi in cui non è strettamente necessario. Oggi, infine, l'Ilva vedrà i sindacati per proporre la riapertura della mobilità volontaria già in atto da anni. Attraverso l'esodo incentivato, si punta a far uscire dalla fabbrica altre 200 persone. Nel procedimento che si è chiuso la scorsa estate, l'Ilva ha assicurato un incentivo di 450 euro al mese in aggiunta all'assegno di mobilità percepito dal lavoratore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Entro quanti giorni la Pa deve pagare le fatture ?


DOMANI LA GUIDA PRATICA DEL SOLE 24 ORE
I PAGAMENTI ELETTRONICI
Fatture, bonifici, addebiti. Pos e contante: i nuovi obblighi per cittadini, imprese e professionisti

In vendita a 0,50 euro oltre al prezzo del quotidiano



La produzione nazionale di acciaio

Dati in milioni di tonnellate



Fonte: Federacciai

CONTO ANNUALE

Anche le Casse nel censimento sul personale

■ Si apre oggi e si chiude il 3 giugno prossimo la finestra durante la quale le amministrazioni pubbliche devono inviare alla Ragioneria generale i dati 2013 sul conto annuale del personale. A fissare il calendario è la circolare 15/2014 diffusa ieri dalla Ragioneria generale. Per la prima volta, come previsto dal decreto sul pubblico impiego (articolo 2, commi 10-11 del Dl 101/2014), l'obbligo riguarda tutte le Pa dell'elenco Istat, comprese le casse professionali e le aziende partecipate.

G.Tr.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Nota dello Sviluppo economico sull'incidenza del documento di regolarità contributiva


Incentivi a chi è senza il Durc Chi è senza può far domanda e poi mettersi in regola

DI CINZIA DE STEFANIS

Non rientra tra le condizioni di ammissibilità per la concessione del finanziamento legato alla *Sabatini-bis* il regolare possesso da parte dell'impresa del Documento unico di regolarità contributiva (Durc). Viceversa un Durc regolare è necessario in sede di erogazione all'impresa delle agevolazioni. La certificazione antimafia, da acquisire da parte del ministero dello sviluppo economico è richiesta, così come previsto dal dlgs n. 159/2011, per contributi che superano la soglia di 150 mila euro. Il modulo di domanda deve essere accompagnato dalle dichiarazioni antimafia, redatte secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente, nel caso in cui l'importo del finanziamento superi il limite di 1.900.000 euro. Lo Sviluppo economico ha comunque la facoltà, in fase di concessione del contributo, di chiedere all'impresa le suddette dichiarazioni. Le dichiarazioni antimafia devono essere sottoscritte dal legale

rappresentante e dagli ulteriori soggetti dichiaranti, ove presenti, successivamente scansionate e infine firmate digitalmente dal legale rappresentante. Questi alcuni dei chiarimenti forniti dal Ministero dello sviluppo economico con le nuove faq del 30 aprile scorso pubblicate nella «sezione beni strumentali» del sito Mise. I tecnici dello sviluppo economico evidenziano, nel caso di società con diversi codici di classificazione delle attività economiche (codice ateco) nel modulo della domanda va indicato il codice relativo all'attività nella quale ricade l'investimento. Una domanda che non valorizza il campo Inail pur avendo l'impresa dei dipendenti viene respinta in quanto incompleta salvo rari casi in cui l'impresa non è tenuta all'iscrizione Inail. Nel caso in cui il modulo di domanda fosse incompleto in alcune sue parti non è possibile fornire integrazioni. Deve essere compilato un nuovo modulo e una domanda incompleta non è ricevibile. Ricordiamo che ai fini della concessione del contributo le imprese interessate, a corre-

do della richiesta di finanziamento, presentano alla banca o all'intermediario finanziario la domanda di accesso al contributo, oltre all'ulteriore documentazione richiesta, anche una dichiarazione, sottoscritta dal rappresentante legale o da un suo procuratore speciale ai sensi degli articoli 47 e 76 del dpr 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti e la conformità degli investimenti oggetto della richiesta di finanziamento a quanto previsto dal presente dm 27/11/2013. Il mancato utilizzo dei predetti schemi, la sottoscrizione di dichiarazioni incomplete e l'assenza, anche parziale, dei documenti e delle informazioni richieste costituiscono condizioni per l'inammissibilità al contributo. Infine i tecnici di prassi rispondendo ad un ulteriore quesito sostengono che l'Iva non è una spesa ammissibile.



Opere pubbliche, la Via entro 90 giorni

Novanta giorni per la valutazione di impatto ambientale di progetti di opere pubbliche; consultazione pubblica garantita anche con accesso su portale internet; rimodulata la procedura e previste norme per evitare conflitti di interesse. Sono questi alcuni degli elementi di maggiore interesse contenuti nella direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, che è stata pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale UE* del 25 aprile 2014. La direttiva dovrà essere recepita nel nostro ordinamento entro il 16 maggio 2017, fermo restando che i progetti relativi ad interventi già sottoposti a Via rimarranno regolati dalla precedente direttiva 2011/92. Il provvedimento incide su diversi aspetti della direttiva del 2011, ma fondamentalmente ha lo scopo di rendere più effettiva la trasparenza della procedura di valutazione di impatto ambientale, aggiornandone i contenuti e coordinando le previsioni vigenti rispetto alle altre normative settoriali intervenute nel frattempo. Importante la ridefinizione della procedura, articolata nelle seguenti fasi endoprocedimentali: la preparazione di un rapporto di valutazione dell'impatto ambientale da parte del committente (che deve fare capo, dice la direttiva, ad «esperti competenti»); lo svolgimento delle consultazioni pubbliche; l'esame da parte del soggetto decisore delle informazioni presentate nel rapporto di valutazione dell'impatto ambientale, delle eventuali altre informazioni supplementari e dei dati desumibili dalla con-


sultazione pubblica; infine, la conclusione motivata dell'autorità competente in merito agli effetti significativi del progetto sull'ambiente. Un punto importante è quello sui conflitti di interesse: si stabilisce che se l'autorità competente coincide con il committente, gli Stati membri (nel recepire la direttiva) provvedono almeno a separare in maniera appropriata, nell'ambito della propria organizzazione delle competenze amministrative, le funzioni confliggenti in relazione all'assolvimento dei compiti derivanti dalla direttiva. Per quel che riguarda l'informativa al pubblico (al quale occorre consentire di prepararsi e di partecipare efficacemente al processo decisionale), la direttiva prescrive che sia garantita mediante affissione «entro un certo raggio, o mediante pubblicazione nei giornali locali»; si prevede inoltre che la consultazione del pubblico interessato (anche per la valutazione dell'eventuale impatto transfrontaliero di un progetto) avvenga per iscritto, o tramite indagine pubblica. Si dovrà poi fare in modo che le informazioni siano accessibili elettronicamente al pubblico, «almeno attraverso un portale centrale, o punti di accesso facilmente accessibili, al livello amministrativo adeguato». Per quel che riguarda i tempi, la direttiva stabilisce che l'autorità competente adotti la propria determinazione, entro e non oltre 90 giorni dalla data in cui il committente abbia presentato tutte le informazioni necessarie. In casi eccezionali, relative ad esempio alla natura, la complessità, l'ubicazione o le dimensioni del progetto, l'autorità competente può prorogare tale termine.

Andrea Mascolini



AVVOCATI

Decise tappe tavolo tecnico ministeriale



Il ministro della Giustizia Andrea Orlando ha incontrato i rappresentanti degli avvocati (nella foto Nicola Marino dell'Oua) istituendo diversi tavoli di lavoro - dai temi dell'accesso alle forme di collaborazione con la Pa - che dovranno chiudere i loro lavori entro due settimane. Poi, nuova riunione a fine maggio e, infine, entro metà giugno la formulazione finale delle proposte all'ufficio legislativo del ministero.

